



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 06 del 15/02/2018

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Denis Rota
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Oggetto: Novità in materia di lavoro - Legge di Bilancio 2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". La legge di Bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Di seguito si elencano le novità di maggiore interesse per i datori di lavoro dell'art.1 della Legge di cui sopra.

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – COMMA 28

La Legge di Bilancio 2018 aggiunge:

- la detrazione del 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi per il trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo inferiore a 250,00 euro;
- la non concorrenza a formare il reddito di lavoro dipendente delle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categoria di dipendenti, dal datore di lavoro per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2018 – COMMA 37

Viene estesa anche a tutto il 2018 la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli del 2015.

Per i comuni che hanno deliberato secondo quanto sopra previsto è consentito mantenere la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 anche per il 2018 se deliberati con espressa deliberazione del consiglio comunale.

La sospensione per l'anno 2018 non viene applicata ai comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di permettere, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE – COMMI 46 - 56

È riconosciuto, alle imprese che investono in formazione del personale, un credito d'imposta del 40% del costo aziendale del personale occupato in attività di formazione nei campi delle conoscenze delle tecnologie informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali "big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali".

Non sono quindi ammesse le spese per le attività di formazione "ordinaria" o "periodica" del personale.

Tale credito d'imposta:

- È riconosciuto fino ad un massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario;
- Si può utilizzare nel periodo d'imposta successivo a quello in cui vengono sostenuti i costi per la formazione sopradetta;
- Non concorre a formare il reddito/base imponibile IRAP;
- Viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio è possibile adottare le disposizioni attuative necessarie secondo quanto contenuto nell'apposito decreto del MISE.

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE – COMMI 100 - 115

È previsto un nuovo incentivo all'occupazione a partire dal 1° gennaio 2018, per un periodo massimo di 36 mesi, per i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti soggetti con età inferiore a 30 anni, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altri datori di lavoro.

L'esonero spetta per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, anche ai datori che assumono soggetti con età inferiore ai 35 anni di età, a parità di altre condizioni.

L'incentivo riguarda:

- l'esonero al versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- per un periodo massimo di 36 mesi;
- nel limite di 3.000 euro annui.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL. Se un lavoratore viene assunto da un datore di lavoro fruendo parzialmente dell'incentivo in esame, e successivamente viene assunto da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo può fruire dell'incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione, quindi anche ai lavoratori che hanno compiuto il 30° anno di età.

L'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva in cui è stato assunto il lavoratore.

Il licenziamento del lavoratore assunto con esonero, o di un altro lavoratore della stessa unità produttiva, entro 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell'incentivo stesso ed il recupero delle quote di incentivo già fruite.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

Lo stesso incentivo trova applicazione anche nei seguenti casi:

- contratto di apprendistato che viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
- trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018, fermo restando anche in questo caso il requisito dell'età anagrafica.

L'incentivo non trova applicazione per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Assunzione di studenti

Il comma 108 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l'esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi e i premi dovuti

all'INAIL e fermi restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto attività di alternanza scuola – lavoro per un periodo non inferiore al 30% delle ore di alternanza previste dai programmi formativi, presso il medesimo datore di lavoro e di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

DEDUCIBILITÀ IRAP PER ASSUNZIONE LAVORATORI STAGIONALI – COMMA 116

Per i lavoratori stagionali assunti in imprese che determinano un valore della produzione netta, impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, è prevista la piena deducibilità ai fini IRAP a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell'arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

BONUS 80 EURO – COMMA 132

Il comma 132 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 interviene sull'art. 13, comma 1-bis del TUIR contenente la disciplina del Bonus 80 euro (Bonus Renzi), incrementando di euro 600 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del predetto bonus.

Perciò, fermo restando la misura massima annua del bonus di euro 960,00, l'importo spettante a tale titolo sarà così determinato:

- Se il reddito complessivo non è superiore ad euro 24.600 il bonus spettante sarà pari ad euro 960;
- Se il reddito complessivo è compreso tra euro 24.600 ed euro 26.600 il bonus sarà così calcolato $\text{euro } 960 \times (26.600 - RC) / 2.000$
- Se infine il Reddito complessivo sarà superiore ad euro 26.600 non spetterà Bonus.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER RIORGANIZZAZIONE/CRISI AZIENDALE – COMMA 133

La suddetta cassa integrazione viene prorogata in casi di riorganizzazione o crisi aziendale per tutto il 2018 e 2019, per le aziende con un organico superiore a 100

unità, previo accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, nel limite di 100 milioni di euro annui di spesa.

L'estensione può interessare un periodo che arriva:

- a 12 mesi nei casi di riorganizzazione aziendale caratterizzata da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
- a 6 mesi per i casi di riorganizzazione aziendale caratterizzata da interventi correttivi complessi, volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardi occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.

Per usufruire della suddetta cassa integrazione l'azienda dovrà presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale, che devono essere concordati con la regione interessata, o con più regioni in casi di più unità produttive sul territorio nazionale.

AGEVOLAZIONI PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI – COMMI 136 E 137

Per i lavoratori per i quali non è previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione potrà concludersi con un accordo contenente un piano di ricollocazione, riguardante gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio esubero.

Agli stessi soggetti è concesso richiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 148/2015.

L'assegno concesso secondo le suddette indicazioni risulta spendibile, durante il trattamento di CIGS, per ricevere assistenza intensiva alla ricerca di un nuovo lavoro e per una durata minima non inferiore a 6 mesi e massima non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Considerando che all'attività di mantenimento e sviluppo delle competenze potranno partecipare sia i centri per l'impiego che i soggetti privati accreditati, è necessario sottolineare che la disposizione prevede che ai lavoratori ammessi all'assegno non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Per il lavoratore che accetta la ricollocazione presso altro datore di lavoro, è prevista l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF derivante da quanto percepito in relazione alla cessazione del rapporto, e comunque nel limite di nove mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre alla corresponsione di un contributo mensile del 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato riconosciuto.

Al datore di lavoro spetta:

- l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali;
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;
- nel limite massimo di importo pari a euro 4.030 su base annua;
- per una durata non superiore a:
 - o 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
 - o 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
 - o 12+6 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Contributo di licenziamento

In ambito di una procedura di licenziamento collettivo, da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale, è previsto che dal 1° gennaio 2018 l'aliquota percentuale, di cui all'articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82%.

Sono esclusi dall'innalzamento dell'aliquota i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, avviate entro il 20 ottobre 2017.

AZIONI AI DIPENDENTI IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI RISULTATO – COMMA 161

Il dipendente può richiedere la corresponsione di azioni, in luogo del premio di rendimento a lui spettante, qualora ne ricorrano i requisiti.

Inoltre, le suddette azioni non concorrono a formare il reddito per un valore massimo di euro 2.065,83, se non cedute prima di tre anni.

In riferimento alle plusvalenze prodotte dalle azioni in esame, è previsto che il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme premiali.

APE - ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA – COMMA 162

L'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica rappresenta un prestito avente lo scopo di permettere l'uscita dal mondo del lavoro, a tutti i soggetti che residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico della Legge Fornero. È

previsto che il prestito corrisposto ai soggetti destinatari avrà scadenza al 31 dicembre 2019.

Con riferimento ai requisiti di tipo soggettivo, ai soggetti che si trovano in stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale o che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, sono aggiunti coloro che si trovino in stato di disoccupazione per scadenza del termini del rapporto a tempo determinato, se nei 36 mesi precedenti la cessazione abbiamo avuto almeno 18 mesi di lavoro dipendente.

Le attività di assistenza, invece, che danno diritto alla percezione dell'indennità, possono essere rese a favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ed anche nei confronti di parenti o affini di secondo grado, purché conviventi e qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbia compiuto i 70 anni di età o sia essa stessa affetta da patologie invalidanti, ovvero deceduta o mancante.

L'indennità viene riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti, che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 (in precedenza "sei anni in via continuativa"), attività lavorative, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Ai fini dell'accesso all'indennità già riconosciuta, interviene una riduzione di 6 mesi per ogni figlio, dei requisiti contributivi di accesso per le donne, nel limite massimo di due anni.

RITA – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – COMMI 168 E 169

Sono state introdotte modifiche anche per quanto riguarda la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Per l'accesso è necessario:

- Avere un minimo di 20 anni di contributi;
- Maturare entro 3 anni e 7 mesi il diritto alla pensione di vecchiaia;
- Essere iscritti ad un'assicurazione generale obbligatoria.

Le novità riguardano l'abolizione del requisito anagrafico di almeno 63 anni, l'iscrizione ad una forma complementare, la possibilità di proporre domanda nel caso di perdita del lavoro ad un massimo di 5 anni dalla maturazione del diritto a pensione e la possibilità di proporre domanda per i lavoratori disoccupati da 24 mesi.

LAVORI USURANTI – COMMA 170

Nella Legge di bilancio 2018 viene disposto, al fine di rientrare nella “definizione di lavoratori notturni a turni”, che per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati in turni di 12 ore, i giorni lavorativi debbano essere conteggiati moltiplicandoli per il coefficiente “1,5”.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – COMMI 171 E 172

Il versamento di contributi aggiuntivi ai fondi pensione negoziali di categoria è effettuato nei confronti di fondi pensione negoziali territoriali di riferimento, ove esistenti, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

Tale modalità di versamento è prevista anche per i lavoratori che non hanno destinato il proprio TFR alla previdenza complementare.

Nel caso in cui il dipendente deve indicare un fondo a cui versare i contributi aggiuntivi, oppure non manifesti alcuna volontà, l’individuazione del fondo segue le ordinarie modalità di conferimento previste dalla previdenza complementare, ad esclusione nel caso in cui il lavoratore risultasse iscritto ad una forma di previdenza complementare negoziale: in questo caso la contribuzione aggiuntiva andrà a tale fondo.

Il conferimento ai fondi territoriali decorrerà trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati, con riferimento alle posizioni dei lavoratori che già destinano ai fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

SOPPRESSIONE DI FONDINPS – COMMI 173 - 176

Con data fissata, da successivo decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economica e delle Finanze, si avrà la soppressione del fondo residuale “FONDINPS”.

Con lo stesso decreto verrà individuato il fondo di previdenza complementare negoziale al quale far confluire le posizioni previdenziali dei lavoratori oggi iscritti a “FONDINPS” e le quote di TFR maturando, nelle ipotesi per le quali in precedenza era fissato il versamento a FONDINPS.

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE – COMMA 220

Le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenze di genere hanno diritto ad un'agevolazione sulle somme dovute ai fini previdenziali ed assistenziali.

Le assunzioni in oggetto sono quelle effettuate:

- a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- delle donne vittime di violenza di genere, il cui status di vittima sia certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.

In riferimento a dette assunzioni, si applica, per un periodo massimo di 36 mesi un contributo, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare un apposito decreto al fine di stabilire i criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse.

LAVORATORI DI STABILIMENTI DI FABBRICAZIONE DI FIBRE CERAMICHE E REFRATTARIE – COMMA 247

I benefici previdenziali previsti in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni a contatto con l'amianto sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche e refrattarie.

PREMIO NASCITE – COMMI 248 E 249

Viene esteso ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l'assegno di 960 euro annui.

Il suddetto importo:

- Viene erogato direttamente dall'INPS in quote mensili;
- Non concorre a formare il reddito complessivo;
- È corrisposto fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO – COMMI 252 E 253

Il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è stato innalzato ad euro 4.000, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

Tale limite di reddito entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.

CO.CO.CO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE - COMMI 356 - 360

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono stati estesi anche alle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro.

Inoltre, i compensi derivanti da co.co.co con le società sopracitate vanno previdenzialmente assoggettati per la contribuzione “IVS” alla gestione “EX ENPALS” e assumono la natura di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della legge in esame, la contribuzione è dovuta nella misura del 50% del compenso spettante al lavoratore.

I compensi derivanti da collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche non a scopo di lucro costituiscono invece redditi diversi.

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI – COMMA 367

La Legge di Bilancio innalza da 7.500 a 10.000 euro la soglia entro la quale le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SPORTIVI PROFESSIONISTI – COMMA 374

Viene disposta la modifica delle aliquote contributive applicabili alla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti.

È previsto un contributo di solidarietà, che viene applicato sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore all’importo di cui al comma 5 del medesimo articolo, diviso per 312.

L’aliquota dell’1,2% in vigore sino ad oggi, è rivista nelle seguenti misure:

- 1,5%, di cui lo 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 3,1%, di cui l’1,00% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER IMPRESE ARMATRICI E GENTE DI MARE – COMMA 693

A partire dall'anno 2018 lo sgravio contributivo viene concesso nel limite del 45,07% della contribuzione dovuta.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI – COMMII 910 - 914

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti sono tenuti alla corresponsione delle retribuzioni, secondo le seguenti modalità:

- Bonifico bancario;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, di età non inferiore a 16 anni).

Indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti, i datori di lavoro hanno il divieto assoluto di corrispondere la retribuzione mediante denaro contante.

Sono esclusi dalla presente disposizione i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni ed il lavoro domestico.

Ai datori di lavoro che non rispettano tale norma, si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro con riferimento ad ogni lavoratore.

TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770, 730 E CU (REDDITI ESENTI O NON DICHIARABILI CON PRECOMPILATA) – COMMII 933 e 934

La modifica dell'articolo 4 del DPR n. 322/1998 prevede nuovi termini di trasmissione telematica dei seguenti "dichiarativi":

- Modello 770 da inviare entro il 31 ottobre;
- Per le CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, il termine è quello previsto per il modello 770.

Per il modello 730 il termine rimane fissato al 23 luglio se compilato e inviato tramite CAF e al 7 luglio in caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta. Inoltre, sono

previste le seguenti progressione di termini di presentazione delle dichiarazioni per i CAF e i professionisti abilitati:

- 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;
- 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
- 23 luglio per le dichiarazioni presentate tra il 1° e il 23 luglio.

Rimane fermo il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative.

SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONI “A RISCHIO” – COMMA 990

L’Agenzia delle Entrate può sospendere l’esecuzione dei Modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito, fino ad un massimo di 30 giorni.

È anche previsto che:

- se il credito non viene utilizzato, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell’F24, il pagamento viene eseguito e le relative compensazioni o versamenti si considerano effettuati alla data di loro effettuazione;
- in caso contrario, il Mod. F24 non è eseguito e le compensazioni o versamenti si considerano non effettuati.

Sono, ad esempio, oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- compensazioni di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

PROROGA TENUTA DEL LUL PRESSO IL MINISTERO E DMAG IN UNIEMENS – COMMA 1154

I seguenti adempimenti sono prorogati fino a gennaio 2019:



- tenuta telematica presso il Ministero del Lavoro del Libro Unico del Lavoro;
- invio mensile tramite modello Uniemens dei dati ad oggi contenuti nella DMAG (il cui invio ad oggi ha cadenza trimestrale).

Entrambi i nuovi adempimenti in precedenza erano previsti a decorrere dall'anno 2018.

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI